

## **TI\_GERICHTE 12.2000.62 vom 15. November 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-11-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2000.62](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.62)

FR: TI\_GERICHTE 12.2000.62 du 15 novembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 12.2000.62 del 15 novembre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

marzo 1985 in re V./D., 4 aprile 1996 in re H./M. Ltd.; Rep . 1988 p. 421 e seg.); che, stanti queste premesse, la giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di stabilire l'inammissibilità di un appello diretto contro il dispositivo di una sentenza condannatoria delle Assise che si limita a rinviare la parte lesa al foro civile e dunque non decide nel merito (art. 267 cpv. 1 2 frase CPP; Rep . citato; Frigerio , I diritti della parte civile e della vittima nella procedura penale ticinese, in RDAT II/1999 p. 502), soluzione condivisa anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza federale, che in tale pronunciato non ravvisano una decisione civile ( Corboz , Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in SJ 1991 p. 74; Corboz , Le pourvoi en nullité interjeté par le lésé, in SJ 1995 p. 156; DTF 104 IV 71 cons. 3b con rif.); che nel caso di specie l'appellante, nella misura in cui postula l'aumento del risarcimento riconosciutogli al dispositivo N. \_\_\_\_\_, non si avvede in realtà di aggravarsi contro il dispositivo N. 5 che per eventuali ulteriori pretese di maggior danno lo rinviava al foro civile, dispositivo nei confronti del quale per i motivi sopra esposti l'appello è inammissibile; che in ogni caso egli nemmeno può prevalersi del fatto che la Corte di Assise nell'occasione sarebbe eventualmente incorsa in una svista, ciò che è il caso in presenza di una disattenzione o una dimenticanza del giudice risultante in modo palese dalla semplice lettura della sentenza (ad es. la mancata indicazione di una parte, l'errore puramente aritmetico; cfr. Cocchi/Trezzini , CPC-TI, Lugano 2000, n. 293 ad art. 82): a parte il fatto che nulla parla a favore di una tale eventualità -nei considerandi della sentenza penale (p. 66), per quanto riguarda i risarcimenti alle parti civili, si rinvia per il dettaglio alle "tabelle in atti, sub documenti diversi dopo l'atto di accusa", le quali con riferimento al qui appellante menzionano unicamente un credito di fr. 2'200.-- e lit. 53'300'000- e che anzi proprio la mancanza di giustificativi documentali certi e pertanto considerazioni di merito possano aver indotto la Corte a non riconoscergli gli ulteriori lit. 40'000'000, va rilevato che ai sensi dell'art. 334 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù del rimando di cui all'art. 339 cpv. 2 CPC, competente a rimediare a una tale svista non sarebbe comunque la scrivente Camera bensì la stessa Corte penale che aveva pronunciato quella sentenza; che in tali circostanze l'impugnativa in questione deve pertanto essere dichiarata irricevibile nel suo complesso; che la tassa di giustizia e le spese di questo giudizio sono poste a carico dell'appellante, del tutto soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alle controparti le quali non hanno presentato osservazioni all'appello. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 6 aprile 2000 di \_\_\_\_\_ è irricevibile . II. Le spese procedurali consistenti in a) tassa di

giustizia fr. 880.-- b)  
spese fr. 20.--  
Totale fr. 900.-- già anticipate dall'appellante,  
restano a suo carico. III. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Presidente della  
Corte delle Assise criminali di Lugano, \_\_\_\_\_. Per la seconda Camera civile del  
Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.